

## Il regolamento di liquidazione dell'incentivo

Con la deliberazione n. 43/2021 la Corte dei conti dell'Emilia Romagna torna sugli incentivi tecnici con riferimento alla necessità di adottare un regolamento indicativo dei soggetti incaricati di svolgere attività remunerabili negli appalti e dei criteri di liquidazione.

La questione è molto complessa, confliggendo, in merito, un diritto all'ottenimento del quanto dovuto, e le regole, contabili e amministrative, che presidiano le spese dell'amministrazione.

Il consesso emiliano ha ricostruito in maniera esemplare la disciplina relativa all'incentivo, effettuando una analisi approfondita dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici.

In particolare, si è soffermato, giustamente, da un lato, sul regolamento, e dall'altro sulla effettuazione della spesa.

Ha affermato, del tutto condivisibilmente, che, anche in assenza di regolamento, poiché il compenso si autofinanzia sulla base delle somme previste nel quadro economico, l'ente può cominciare fin da subito l'accantonamento dell'incentivo, prudenzialmente fino al 2% dell'importo a base d'asta.

Ha, dal punto di vista contabile affermato che, in mancanza di regolamento che stabilisca il quanto e il come, non è possibile né liquidare né emettere i mandati di pagamento, sulla base dei principi di cui alla competenza finanziaria potenziata e di quelli di cui al TUEL.

In conclusione, si è del tutto condivisibilmente affermato che, a possa essere liquidata la prestazione, occorre che vi sia un regolamento il quale determini le modalità e i destinatari della liquidazione.

Regolamento che, chiaramente, dovrà essere mutato ogni qual volta cambi qualche presupposto legittimante il pagamento, come, per esempio, quando vi sia un mutamento legislativo (e in materia ve ne sono stati molti negli ultimi tempi).

Va però considerato che se dal punto di vista amministrativo e contabile non si può liquidare se l'attività non sia stata riconosciuta come utile e siano state determinate le modalità concrete di riconoscimento, il diritto sorge direttamente per effetto della legge, in particolare, a seguito del compimento delle attività di cui all'art. 113 del TUEL; pertanto esso non nasce condizionato dal regolamento, che determina solo modalità esecutive.

La conseguenza è che il ritardo nella adozione del regolamento, o il ritardo nella emanazione degli atti di liquidazione, non potrà ritorcersi contro i tecnici degli enti locali adempienti alla loro obbligazione progettuale, attesa la scadenza del termine concesso alla amministrazione per il pagamento.

E' quanto di recente statuito dalla Corte di cassazione, con la sentenza nr. 10222 del 2020 secondo cui

*La Corte territoriale di ciò ha dato atto ed ha qualificato la procedura condizione di esigibilità del credito, sorto con l'approvazione del progetto, ma poi da detta qualificazione ha tratto l'errata conseguenza della non azionabilità del diritto anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione della procedura, finendo per trasformare la condizione di esigibilità in elemento costitutivo del diritto azionato e per fornire un'interpretazione del quadro normativo e delle disposizioni regolamentari contrastante con i principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infatti, sulla base della disciplina dettata dagli articoli 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.*

.....

*In via conclusiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo la quale procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si enuncia nei termini che seguono: " Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dalla L. n. 109/109 articolo 18, sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare."*

Naturalmente l'inertza della amministrazione nella adozione del regolamento o nella liquidazione della spesa, comportando una azione giudiziale, potrà essere foriera di danno erariale per eventuali somme erogate a titolo di spese legali.